

(N. 1955-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1957

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1957

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo tra l'Italia e la Libia, concluso in Roma il 2 ottobre 1956, chiude un periodo di profondo disagio in cui era venuta a trovarsi la collettività italiana del nostro ex territorio dell'Africa settentrionale dall'inizio del secondo conflitto mondiale ai nostri giorni, attraverso le vicende belliche prima, la fase della occupazione e amministrazione britannica dopo e, infine, con la costituzione dello Stato indipendente e con la Risoluzione della Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, formulata con lo scopo precipuo di regolare fra l'Italia e il nuovo Regno Unito della Libia le numerose e complesse questioni economiche e finanziarie derivanti dal trasferimento della sovranità. Non va taciuto, d'altra parte, che anche dopo tale Risoluzione delle Nazioni Unite erano rimaste controverse molte questioni relative alla proprietà privata e agli Enti di colonizzazione, oggi soddisfacentemente composte fra le due parti con la firma dell'Accordo in esame.

Non sarà inopportuno render noto preliminarmente come la suddetta Risoluzione era fondata su questi tre punti: 1) convocazione di una Assemblea nazionale debitamente rappresentativa degli abitanti della Libia prima del 1° gennaio 1951; 2) costituzione di un Governo provvisorio della Libia da parte di detta Assemblea entro il 1° aprile 1951; 3) trasferimento graduale di poteri al Governo provvisorio da parte delle Potenze amministranti con scadenza al 1° gennaio 1952 per il conferimento di tutto il potere al Governo debitamente costituito della Libia. Infine l'Assemblea dell'O.N.U. fissava le modalità di applicazione alla Libia delle disposizioni economiche e finanziarie del Trattato di pace con l'Italia.

A questo riguardo, però, non fu facile stabilire una preliminare intesa per l'inizio delle trattative, in quanto l'Italia sosteneva che i negoziati dovessero svolgersi e concludersi nell'ambito della Risoluzione delle Nazioni Unite, mentre il Governo libico opponeva che le questioni relative alle proprietà italiane dovessero essere affrontate e risolte in maniera indipendente, anche perchè esso non si considerava vincolato all'osservanza delle norme della Risoluzione, non avendo partecipato uff-

cialmente alla sua redazione. Tale rigidità di posizioni fu però superata, in processo di tempo, quando la delegazione libica finì con l'accettare di discutere sulla base della Risoluzione e il primo Ministro Ben Halim propose che i negoziati non si esaurissero su terreno prettamente giuridico, ma spaziassero anche su quello politico, sì da far superare a noi gli obblighi della stessa Risoluzione e permettere alle due Parti non solo di definire le questioni di natura economico-finanziaria ma di giungere ad un Trattato di ampio respiro che facilitasse, nel tempo, una sempre più intensa collaborazione anche nei settori politico, culturale e commerciale, in uno spirito di stretta amicizia.

Prima di esaminare, sia pure brevemente, il contenuto dell'Accordo, vale la pena richiamarsi al processo di colonizzazione della Tripolitania e della Cirenaica iniziatosi dopo la campagna 1911-12 e ripreso con ritmo sempre più intenso, con la riconquista, dopo la prima guerra mondiale.

Nella prima fase l'opera di avvaloramento si iniziò con l'invio di missioni tecniche agrologiche, allo scopo di studiare la possibilità di mettere a coltura i terreni costieri e nel 1914 venne istituita la scuola di agricoltura di Sidi-Mesri per la sperimentazione agraria. Quindi si passò agli acquisti diretti di proprietà private, ma non senza gravi difficoltà per l'ufficio fondiario di fronte alle eccessive pretese delle popolazioni indigene. Solo con la riconquista la colonizzazione delle terre fu fatta con criteri diversi, in quanto fu ammesso il principio che le terre incolte dovevano considerarsi proprietà demaniale e questo anche in armonia con la legge islamica, secondo la quale il lavoro conferisce il diritto di proprietà sulla terra. Così il potere statale della colonia ebbe a disposizione vastissime estensioni di terreno e poté provvedere a concessioni sempre più numerose. Siamo, pertanto, nella fase della così detta « colonizzazione demografica ». Gli Enti più noti preposti a questa vasta opera furono: l'Azienda Tabacchi Italiani che aveva impiantato un villaggio agricolo con 50 famiglie rurali sul Gebel Garian e l'Ente per la colonizzazione della Cirenaica, allargato nel 1935 nel nuovo Ente per la colonizzazione della Libia. In Tripolitania svolgeva già la sua opera anche

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, che aveva fondato un villaggio agricolo ed irrigato artificialmente 5.300 ettari di terreno. Per quel che riguarda l'entità numerica della popolazione italiana in Libia, verso il 1937 si prevedeva che essa potesse superare nel giro di pochi anni le 300 mila unità, ma i primi sentori di guerra nel giugno 1940 provocarono un esodo non indifferente. Si cominciò con l'inviare alle colonie marine e montane in Italia i ragazzi dai 4 ai 14 anni, che vi rimasero fino al 1947-48. Molti altri, specialmente donne e minori, rimpatriarono spontaneamente. I vuoti furono in parte colmati da contingenti di lavoratori e di uomini di affari che seguirono le truppe.

In Cirenaica le vicende belliche del 1941 e 1942 provocarono una prima intensa evacuazione di cittadini italiani, che fu resa obbligatoria nell'imminenza della terza occupazione inglese del territorio.

Nel 1943 erano rimasti in Cirenaica pochi italiani isolati, mentre circa 40 mila si trovavano in Tripolitania, in gran parte con la famiglia in Italia.

Nell'ottobre 1946, in forza di un accordo con l'amministrazione militare britannica, fu concesso il rimpatrio in Italia a quanti connazionali in Libia lo richiesero ed il ritorno dall'Italia in Libia dei profughi che lo desideravano.

Nello spazio di 4 anni circa 17 mila italiani rimpatriarono dalla Tripolitania, mentre superiore fu il numero di quelli che contemporaneamente vi ritornarono dall'Italia.

Attualmente risiedono in Tripolitania circa 42 mila italiani, pochissimi invece in Cirenaica.

Venendo ora all'esame dei più importanti dei 19 articoli che compongono l'Accordo insieme ai 20 Allegati e 14 Scambi di lettere di cui è corredato, l'articolo 1 conferma l'impegno dei due Paesi di iniziare trattative per la stipulazione di un Trattato di commercio e navigazione e di un Accordo culturale. Tali strumenti sono già in corso di avanzata elaborazione.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si sanziona la successione dello Stato libico nei diritti sul demanio e sul patrimonio pubblico dello Stato italiano in Libia. Il Governo libico, in base a

questo trasferimento, dichiara di riconoscere i diritti immobiliari dei terzi i quali decadranno da alcun potere nei confronti del Governo italiano. L'articolo 6 si riferisce al trasferimento allo Stato libico dei beni situati in Libia, appartenenti a diversi Enti italiani di diritto pubblico elencati nell'Allegato A. Tali Enti, in seguito alla successione di sovranità, avevano da tempo cessato la loro attività in Libia e per alcuni, come l'I.N.A., l'I.N.C.I.S. ed il R.A.C.I., una sentenza del Tribunale delle Nazioni Unite per la Libia aveva riconosciuto una certa partecipazione dello Stato italiano nel loro patrimonio. L'articolo 7 riconosce la proprietà italiana sui beni immobili elencati nell'allegato B per il funzionamento dei servizi diplomatici e consolari e per le istituzioni scolastiche in Libia. Inoltre il Governo libico trasferisce gratuitamente in proprietà ad una nostra istituzione benefica un'area di metri quadrati 28.000 alla periferia di Tripoli, la cui porzione mappale è tracciata nell'allegato C, per la costruzione di un Ospedale italiano.

Con l'articolo 9 il Governo libico s'impegna a rispettare e garantire i diritti e gli interessi dei cittadini italiani in Libia per fatti del Governo e della cessata amministrazione della Libia intervenuti anteriormente alla costituzione dello Stato libico.

A questo proposito mi preme far rilevare come una formulazione testuale così esplicita ed inequivocabile sulla inalienabilità dei diritti ed interessi dei cittadini italiani in Libia fu concordata fra le due Parti, durante le laboriose trattative, allo scopo di togliere ogni dubbio che potesse insorgere in futuro dal testo dell'articolo 6 della Risoluzione dell'O.N.U. dove l'impegno di tutela di tali diritti trova limitazione nell'inciso: « purchè [tali diritti] siano stati legalmente acquisiti ». Lo stesso articolo 9 provvede, mediante una Commissione mista, a regolare le concessioni agricole ed urbane, previo accertamento dello stato di adempimento degli obblighi previsti. In seguito ai risultati dell'indagine probatoria, come risulta dall'elenco dell'allegato D, per le concessioni della Tripolitania è stato constatato l'avvenuto adempimento degli obblighi e, pertanto, il Governo libico si è impegnato a rilasciare entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo i titoli di piena e definitiva pro-

prietà, con cancellazione della clausola risolutiva. Ben poche, invece, delle concessioni in Cirenaica hanno potuto usufruire di tale beneficio, per l'abbandono da parte dei titolari, in seguito alle vicende belliche. Gli articoli 10 e 11 ed allegati E-1, E-2, G-1, G-2, H, I-1, I-2, L-1, L-2, M, N-1, N-2, O-1, O-2, P riguardano il completamento della bonifica agricola già intrapresa, a suo tempo, dalla cessata amministrazione italiana in Tripolitania, attraverso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Ente per la colonizzazione della Libia. È stato, intanto, accertato che dei 1.331 poderi tuttora occupati da famiglie italiane, 146 non hanno bisogno di esecuzione di altri lavori di valorizzazione agraria e, perciò, passeranno in piena e libera proprietà dei coltivatori italiani entro tre mesi dallo scambio delle ratifiche. Per gli altri comprensori il Governo italiano, non solo nell'interesse dell'economia agricola libica, ma anche per lo sviluppo dell'economia agricola italiana, si propone di far attuare un piano di ulteriore avvaloramento da svolgere nel limite massimo di quattro anni. Si provvederà, pertanto, al finanziamento da parte dell'Italia con una spesa preventivata in circa due miliardi di lire. È da rilevare, d'altra parte, che il trasferimento di proprietà avverrà indipendentemente dai dati conseguiti in seguito a detti lavori. Così, con le disposizioni contenute in questi due articoli, più di 1.300 famiglie contadine italiane avranno in proprietà nella Tripolitania poderi dell'estensione media di circa 25 ettari ciascuno. L'articolo 12 prevede, con le modalità esposte nell'allegato Q, il trasferimento al costituendo Istituto libico di assicurazione sociale delle obbligazioni degli Istituti italiani di assicurazione sociale (I.N.P.S., I.N.A.I.L. ed I.N.A.M.). All'atto in cui l'Istituto libico comincerà a funzionare, gli Istituti italiani trasferiranno ad esso le riserve, calcolate nella somma di 175.000 lire libiche (circa 300 milioni di lire italiane).

L'articolo 15 conferisce ai cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia dopo il 10 giugno 1940 o che, residenti in Libia prima del 15 dicembre 1950, intendano rientrare definitivamente in Italia, il diritto, entro il termine di quattro anni successivi allo scambio delle ratifiche, di vendere i loro beni mobili ed immobili e trasferire in Italia i loro beni mo-

bili e capitali, nonchè il ricavato dalle vendite. Per quello che si riferisce alle società con sede sociale in Libia, che desiderano trasferire detta sede in Italia, il trasferimento dei beni sarà consentito a condizione che più del 50 per cento del capitale delle società appartenga a persone fisiche residenti fuori della Libia o a persone giuridiche la cui sede centrale sia fuori della Libia. Il Governo libico s'impegna ad autorizzare il trasferimento per un importo di lire libiche 5.000 per ciascuna domanda e per un importo annuo complessivo non inferiore a 300.000 lire libiche, sino a totale esaurimento delle richieste di trasferimento. L'articolo 16 stabilisce l'onere finanziario che l'Italia dichiara di assumersi, nello spirito di amicizia e di collaborazione tra i due Paesi, per la ricostruzione economica della Libia, associandosi a quanto hanno fatto per lo stesso scopo la Gran Bretagna, gli Stati Uniti d'America e la Francia nel comune impegno di venire in aiuto ai Paesi sottosviluppati. Il contributo dell'Italia sarà così corrisposto: a) lire libiche 1 milione (pari a circa 1 miliardo e 750 milioni di lire italiane) da versarsi in contanti entro tre anni dallo scambio delle ratifiche; b) lire libiche 1 milione e 750.000 (pari a circa 3 miliardi di lire italiane), il cui controvalore in lire italiane dovrà essere impiegato da parte del Governo libico per l'acquisto in Italia, in tre esercizi finanziari successivi, di prodotti dell'industria italiana. Con gli articoli 17 e 18 i due Governi s'impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che potranno sorgere relativamente alla interpretazione ed alla applicazione delle norme contenute nell'Accordo e confermano di avere definito tutte le questioni dipendenti dalla Risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite e dal passaggio di sovranità.

Onorevoli senatori, con la ratifica di questo Accordo non solo si viene a regolare definitivamente, dopo lunghi e laboriosi negoziati, una situazione da troppi anni instabile e precaria per la nostra comunità italiana in Libia; ma, nello spirito della reciproca amicizia e collaborazione con cui l'Italia ed il Regno libico si propongono di mantenere stretti i loro rapporti, in vista di ulteriori auspicati accordi nel campo economico e culturale, si pro-

spetta ancora benefica e vitale la nostra presenza in Africa settentrionale nel nuovo clima storico apertosi con la crisi ed il tramonto dell'epoca colonialista e l'avvio a nuove forme di convivenza fra i popoli.

È da ritenere, intanto, elemento non trascurabile per l'ulteriore incremento dei nostri scambi commerciali con la Libia il fatto che l'Italia occupa già un posto preminente sia per le importazioni che per le esportazioni. Anche se il volume degli scambi si mantiene ancora modesto, è già alquanto significativo che lo scorso anno le nostre importazioni dalla Libia abbiano toccato il livello di circa tre miliardi di lire e le esportazioni quello di otto miliardi.

In generale acquistiamo dalla Libia rottami ferrosi, pelli, olio di oliva e semi oleosi ed esportiamo benzina, prodotti tessili, macchinari, autoveicoli e concimi.

Mi sia consentito, infine, di rilevare come lo spirito informatore del presente Accordo, segnatamente in riferimento alla parte che può apparire più onerosa per l'Italia, quale il trasferimento del patrimonio disponibile statale e di enti autonomi e dei diritti sul capitale e sui beni di istituzioni o compagnie di carattere pubblico, nonché il contributo in contanti ed in forniture di prodotti dell'industria, non autorizza a vedere nel provvedimento un aspetto ostile e fiscale, come sarebbe apparso se lo Stato libico avesse insistito nella richiesta di una rilevante indennità a titolo di risarcimento di danni di guerra.

Il sacrificio dell'Italia deve essere valutato come un concreto contributo al risollevarimento della Libia, in armonia con quanto stanno facendo — e lo dicevo sopra — allo stesso scopo, ma in misura alquanto superiore alla nostra, l'Inghilterra, la Francia e gli Stati Uniti di America.

D'altra parte l'Italia, rifacendosi alla sua migliore tradizione di pensiero e di azione,

non può nè sa dimenticare una visione universale dell'ordinamento della grande famiglia dei popoli, che salvaguardando con l'integrità territoriale la provvidenziale e insostituibile vocazione di ogni nazione, tutte le trascende in un ordine nuovo di pace feconda che risponde alle esigenze più profonde dello spirito umano.

Strumento idoneo a ciò è il popolo italiano, pronto ad ogni razionale adattamento e ad assimilare il substrato di civiltà non sue, non senza trasformarle e trasfigurarle col sigillo eterno della propria. Ecco perchè, riferendoci anche a quella che fu la « facies » culturale dell'Africa romana e cristiana, possiamo dire che scrittori e pensatori come Tertulliano e, particolarmente, il grande Agostino, per non citare gli altri, nulla hanno perduto del loro carattere africano, pur parlandoci in un linguaggio che è ancora nostro e di ansie e drammi di anima che sono pure nostri. Noi auspichiamo che tale missione possa svolgere ancora l'Italia in Africa e, di riflesso, nel Medio Oriente, dove tutto il mondo arabo è in movimento e in cerca del suo migliore avvenire.

Con tali prospettive la 3^a Commissione invita il Senato ad autorizzare la ratifica del presente Trattato, resa urgente, per altro, sia dal fatto che la valorizzazione agricola prevista dall'articolo 10 comporta la costituzione di un Comitato di sorveglianza, già in funzione, con un onere mensile di spesa di circa 1 milione e mezzo, che può di gran lunga superare la somma preventivata, se lo scambio delle ratifiche subirà ulteriori ritardi, sia dalla necessità che l'inizio delle opere per l'avvaloramento abbia a datare con la corrente annata agraria, perchè se andasse oltre tale data, e cioè dopo il mese di settembre 1957, pregiudicherebbe gravemente la condizione dei nostri agricoltori in Libia.

MARTINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 e Scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e Scambi di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

Il completamento della valorizzazione agraria nei comprensori colonici di cui all'articolo 10 dell'Accordo italo-libico sopra indicato è affidato all'Ente per la colonizzazione della Libia, che assumerà anche la gestione della attività di colonizzazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 4.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare una convenzione con uno o più istituti di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale per il finanziamento dell'Ente per la colonizzazione della Libia per le spese che incontrerà per l'attuazione del « Piano di ulteriore avvaloramento » previsto dall'articolo 10 del sopra indicato Accordo.

La convenzione stabilirà le modalità, i termini, nonchè l'ammontare dei finanziamenti e dei recuperi da effettuare.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a versare all'Istituto nazionale della previdenza so-

ciale la somma di lire un miliardo, in dieci rate annuali da lire 100 milioni ciascuna senza interessi ad iniziare dall'esercizio 1957-58, a titolo di rimborso forfettario delle somme tutte erogate fino al 30 novembre 1956 dal detto Istituto a favore della propria attività di colonizzazione in Tripolitania e dell'anticipazione di lire 660 milioni concessa all'Ente per la colonizzazione della Libia ai sensi della legge 18 agosto 1954, n. 926, le cui disposizioni restano abrogate.

Art. 6.

Per gli indennizzi da liquidarsi ai proprietari italiani dei beni di cui all'allegato A del citato Accordo italo-libico, che ne facciano richiesta nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore dell'Accordo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050.

Art. 7.

È autorizzata la spesa fino alla concorrenza di lire 150 milioni per i rimpatri e l'assistenza in Italia delle famiglie coloniche che dovessero abbandonare la Libia, sempre che a seguito del ridimensionamento dei comprensori colonici conseguente alla esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, si renda impossibile l'assegnazione alle medesime di altro idoneo podere.

Art. 8.

Le somme che il Ministero del tesoro dovrà fornire agli Istituti di credito di cui all'articolo 4 non potranno superare lire 1.200 milioni nell'esercizio 1957-58, lire 850 milioni nell'esercizio 1958-59 e lire 450 milioni nell'esercizio 1959-60.

Agli oneri di complessive lire 3.200 milioni derivanti per l'esercizio 1957-58 dall'applicazione della presente legge, si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.